

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“APS MANI INVISIBILI – Archivio Algimantas Mikalauskis”

(in breve “APS Mani Invisibili”)

ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e succ. mod. l'Associazione di Promozione Sociale denominata “APS MANI INVISIBILI – Archivio Algimantas Mikalauskis”, in breve “APS Mani Invisibili”.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Medicina (BO).

L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – Finalità generali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione svolge, in particolare, le seguenti attività di interesse generale :

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione, che opera in ambito culturale, artistico e formativo con particolare attenzione alla tutela, valorizzazione e diffusione dell'opera dell'artista Algimantas Mikalauskis (1957–1993), si propone di:

1. studio, catalogazione e valorizzazione dell'Archivio Algimantas Mikalauskis;
2. creazione, conservazione, sviluppo, digitalizzazione e accessibilità dell'Archivio;
3. organizzazione di mostre, installazioni, eventi artistici e culturali;
4. digitalizzazione, catalogazione, ricerca, studio e conservazione di opere, documenti e materiali storici;
5. produzione e diffusione di cataloghi, pubblicazioni, materiali editoriali ed educativi, sia cartacei che digitali;
6. attività formative, laboratoriali, didattiche e divulgative rivolte a bambini, giovani, adulti e comunità;
7. progetti interculturali e di ricerca sul contesto storico e culturale lituano e italo-lituano;
8. collaborazioni con musei, enti pubblici e privati, archivi, università, fondazioni e istituzioni culturali;
9. gestione di siti web e archivi digitali per finalità culturali e divulgative.
10. attività di ricerca storico-artistica e documentaria e produzione di studi e contributi critici, anche in collaborazione con studiosi, archivi, università e istituzioni culturali, finalizzate allo studio, tutela e divulgazione del patrimonio artistico e culturale dell'artista Algimantas Mikalauskis e del relativo contesto storico-culturale.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.

Tutti i proventi sono interamente reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione.

ART. 3 – Risorse economiche

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, privo di scopo di lucro e opera nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza, trasparenza e non discriminazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte nei limiti consentiti e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali di associati e terzi;
- 8) entrate da iniziative di raccolta fondi e attività promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

L'Archivio Algimantas Mikalauskis è di proprietà privata di Indrė Mikalauskytė, unica erede diretta dell'artista, che ne mantiene piena titolarità, disponibilità e diritti morali e non entra a far parte del patrimonio dell'APS.

L'Associazione può gestire e valorizzare l'Archivio unicamente tramite autorizzazione formale della proprietaria dell'Archivio medesimo.

ART. 4 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, nazionalità, di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, nonché persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni o esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata anche semplicemente a mezzo email all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e inviata anche semplicemente a mezzo email e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona

giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'Associazione;
- per esclusione;
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta anche semplicemente a mezzo email all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto anche semplicemente a mezzo email, consentendo allo stesso facoltà di replica, anche semplicemente a mezzo email.

Avverso il provvedimento di esclusione comunicato anche semplicemente a mezzo email, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci, anche semplicemente a mezzo email, che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo, se istituito.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione; è costituita da tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni adottate dall’Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche interamente mediante sistemi di audio-video comunicazione, purché sia possibile verificare l’identità degli associati che partecipano, garantire il loro diritto di intervento e di voto e assicurare il regolare svolgimento della discussione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi, salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 10 – Convocazione e intervento degli associati

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, reso conoscibile a tutti gli associati con modalità idonee a garantirne la ricezione, anche per il tramite di strumenti telematici, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, anche mediante posta elettronica o altri strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché – nel caso di riunione svolta con sistemi audio-video – il mezzo telematico utilizzato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o

laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche (sistemi audio-video) che saranno individuate dall'Organo Direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, queste devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

ART. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche da remoto, mediante sistemi di videoconferenza, purché sia garantita:

- l'identità dei partecipanti;
- la tracciabilità delle decisioni;
- l'effettiva partecipazione alla discussione e al voto.

ART. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, aventi diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, occorre:

- in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che concernono la responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione, i membri dell'organo stesso non hanno diritto di voto.

ART. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello Statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'ente del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo.

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7), eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i propri componenti, una direzione esecutiva composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da uno o più Consiglieri, alla quale delegare le attività necessarie per dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio stesso.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando il primo o i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci, da convocarsi entro trenta (30) giorni dalla sostituzione.

Qualora non sia disponibile la lista dei non eletti, i membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica convocano, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento, l'Assemblea dei soci che provvede all'elezione del membro o dei membri mancanti.

I membri così sostituiti restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato.

Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'organo decade e l'Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni dalla decadenza.

ART. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario/Tesoriere; quest'ultimo cura la gestione amministrativa, contabile e organizzativa dell'Associazione sotto la supervisione del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose il bilancio o rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue successive modifiche;

-
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci.

ART. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, da inviarsi anche tramite posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

In mancanza di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora risultino presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei propri membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi anche a distanza mediante l'utilizzo di modalità telematiche, purché sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei partecipanti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere preventivamente comunicati a tutti i componenti del Consiglio e devono garantire:

- la partecipazione effettiva e simultanea alla riunione;
- il diritto di intervento nella discussione dei punti all'ordine del giorno;
- il diritto di voto per ciascun consigliere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno e ogniqualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente, lo ritengono opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche da remoto (videoconferenza), purché siano garantite l'identità dei partecipanti, la tracciabilità delle decisioni assunte e l'effettività della partecipazione.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale in forma scritta, a cura del Segretario, sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza; i verbali sono conservati agli atti dell'Associazione.

ART. 17 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutela l'integrità dell'archivio Algimantas Mikalauskis, nel rispetto della proprietà privata dell'archivio stesso.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 18 – Organo di Controllo (eventuale)

L'Organo di Controllo, se istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attesta, ove previsto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché, ove previsto, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi;
- il registro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

ART. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

ART. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e le altre norme di legge vigenti in materia.